

*Repubblica Italiana**Provincia Autonoma di Trento***LEGGE PROVINCIALE** 28 marzo 2012 , n. 4**Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo**

INDICE

Capo I - *Tutela degli animali d'affezione*

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Definizioni e ambito di applicazione*
- Art. 3 - *Doveri del responsabile*
- Art. 4 - *Commercio e allevamento*
- Art. 5 - *Esposizioni, spettacoli e competizioni*
- Art. 6 - *Impiego degli animali per finalità terapeutiche*
- Art. 7 - *Commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione*
- Art. 8 - *Programmi di informazione e di educazione*
- Art. 9 - *Istituzione dell'anagrafe canina provinciale e prevenzione del randagismo*
- Art. 10 - *Tutela dei gatti liberi e istituzione dell'anagrafe felina provinciale*
- Art. 11 - *Soccorso di animali*
- Art. 12 - *Controllo degli animali sinantropi o vaganti*
- Art. 13 - *Sperimentazione animale*
- Art. 14 - *Accesso e accoglienza degli animali d'affezione*
- Art. 15 - *Seppellimento degli animali d'affezione*
- Art. 16 - *Promozione delle associazioni*
- Art. 17 - *Attività di vigilanza*
- Art. 18 - *Sanzioni amministrative*

Capo II - *Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)*

- Art. 19 - *Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale sull'agricoltura*

Capo III - *Sostituzione dell'articolo 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)*

- Art. 20 - *Sostituzione dell'articolo 50 della legge provinciale sulla tutela della salute*

Capo IV - *Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)*

- Art. 21 - *Modificazione dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale*

Capo V - *Disposizioni finali*

- Art. 22 - *Abrogazioni*
- Art. 23 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 24 - *Disposizioni finanziarie*

- 2 -

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Tutela degli animali d'affezione

Art. 1
Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento tutela la salute degli animali d'affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

2. La Provincia favorisce condizioni di vita rispettose delle caratteristiche biologiche ed etologiche degli animali d'affezione, secondo i principi sanciti dalla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, anche richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978.

3. La Giunta provinciale esercita le funzioni di vigilanza e controllo a garanzia del perseguimento delle finalità indicate nei commi 1 e 2 nonché del rispetto degli obblighi fissati da questa legge.

4. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sugli animali d'affezione".

Art. 2
Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

- a) "animale d'affezione": l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
- b) "responsabile di animale d'affezione": il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente;
- c) "animale randagio": l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni;

- 3 -

- d) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;
- e) "allevamento di altri animali d'affezione per attività commerciali": esclusivamente l'allevamento esercitato a fini di lucro;
- f) "commercio di animali d'affezione": qualsiasi attività economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento e alla custodia, compresa l'attività di toelettatura, di animali d'affezione.

2. La fauna selvatica e quella ittica non rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge. La loro tutela e il loro prelievo sono disciplinati dalle rispettive normative.

Art. 3

Doveri del responsabile

1. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantirne la salute e il benessere.

2. Il responsabile di un animale d'affezione, anche ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose e del decoro urbano, deve adottare le seguenti misure:

- a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie anche attraverso l'adesione a piani di prevenzione individuati con deliberazione della Giunta provinciale;
- c) garantire l'igiene e l'adeguatezza degli spazi di dimora;
- d) in caso di trasporto, assicurare un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio;
- e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) adottare e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la rimozione delle deiezioni nei luoghi pubblici.

3. Il responsabile della detenzione di un cane deve evitare, se possibile, di tenerlo legato alla catena. In caso contrario la catena deve avere un'adeguata lunghezza e, se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento.

4. In caso di detenzione di sei o più cani, il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato; per tale condizione valgono tutte le regole applicabili ai canili.

5. E' vietata la detenzione di animali a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti puniti dal titolo IX bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) del libro II del codice penale.

6. La detenzione di animali esotici è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari trasmette annualmente alla competente struttura provinciale una relazione sulle azioni intraprese, direttamente o a seguito di segnalazioni, circa il mancato rispetto di quest'articolo.

Art. 4

Commercio e allevamento

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio di animali d'affezione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera f), è richiesta la presentazione al comune territorialmente competente di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 23 della legge

- 4 -

provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti per l'esercizio del commercio di animali d'affezione, con particolare riferimento alle competenze professionali dei richiedenti e alle caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si esprime sulla sussistenza e sul controllo dei requisiti igienico-sanitari dei locali previsti dal comma 2.

4. Chi esercita il commercio di animali d'affezione è obbligato alla tenuta di un registro degli animali, che comprende l'annotazione della loro provenienza e destinazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 2.

5. Chi esercita il commercio di animali d'affezione è tenuto ad accertare l'età dell'acquirente, verificando la sussistenza del consenso all'acquisto da parte delle persone che esercitano la responsabilità parentale nel caso di acquirenti di età inferiore a sedici anni.

6. Chi esercita il commercio di animali d'affezione garantisce che i cuccioli posti in vendita presentino condizioni di sviluppo fisico e di autonomia comportamentale adeguate alle caratteristiche della specie di appartenenza.

7. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore a due mesi, nonché di cani non identificati e registrati con le modalità previste dall'articolo 9.

Art. 5

Esposizioni, spettacoli e competizioni

1. E' vietata la partecipazione di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive. E' vietato offrire in premio o in omaggio animali nell'ambito di attività commerciali, giochi o spettacoli.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari individua le tipologie di vaccinazione a cui devono essere sottoposti gli animali di età superiore a quattro mesi che partecipano a manifestazioni espositive.

3. E' consentita la partecipazione di cuccioli di età inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive organizzate da associazioni con finalità di tutela degli animali per la promozione di adozioni di esemplari ospitati presso strutture di custodia riconosciute dalla Provincia, previa certificazione sanitaria rilasciata per ciascun esemplare.

4. I comuni autorizzano l'esercizio dell'attività circense, le mostre itineranti di animali e le manifestazioni popolari che prevedono la presenza di animali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le attività che prevedono l'impiego di animali devono svolgersi in modo da salvaguardarne la salute e il benessere.

Art. 6

Impiego degli animali per finalità terapeutiche

1. Questa legge si applica anche alle attività educative, ricreative e ai trattamenti sanitari nei quali è previsto l'impiego di animali ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

- 5 -

Art. 7

Commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione

1. E' istituita la commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, quale organo consultivo della Giunta provinciale.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

3. La commissione è composta:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità e benessere animale, o un suo delegato, che svolge funzioni di presidente;
- b) dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di sanità e benessere animale, o un suo delegato;
- c) dal direttore dell'unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o un suo delegato;
- d) dal presidente dell'ordine dei veterinari della provincia di Trento, o un suo delegato;
- e) da tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) da cinque componenti designati dalle associazioni con finalità di tutela degli animali che operano nel territorio provinciale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione; a maggioranza assoluta dei suoi componenti la commissione può deliberare ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle sue attività.

5. La commissione formula pareri e proposte, su richiesta della Giunta provinciale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- a) detenzione e cura degli animali;
- b) tutela e addestramento degli animali, con riguardo particolare alle singole specie;
- c) informazione, sensibilizzazione e formazione sugli obblighi derivanti dalla detenzione degli animali, anche per ridurre il randagismo.

Art. 8

Programmi di informazione e di educazione

1. La Provincia promuove la realizzazione di contesti sociali e culturali favorevoli all'adozione da parte dei cittadini di comportamenti responsabili e rispettosi degli animali d'affezione.

2. Per favorire il rispetto e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta provinciale promuove lo svolgimento di attività didattiche presso le istituzioni scolastiche e formative di primo e secondo ciclo. Inoltre la Giunta provinciale definisce criteri e requisiti per l'organizzazione delle fattorie didattiche, al fine di favorire la collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative.

Art. 9

Istituzione dell'anagrafe canina provinciale e prevenzione del randagismo

1. Nella provincia di Trento si applica la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con gli adattamenti previsti da quest'articolo.

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con regolamento. Le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali possono

- 6 -

svolgere le attività riconosciute agli enti e associazioni protezioniste dalla legge n. 281 del 1991 con i criteri e le modalità previsti dal regolamento.

3. E' istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza, entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o entro trenta giorni da quando ne vengono in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento.

5. La Provincia definisce gli interventi di controllo demografico della popolazione animale e di educazione sanitaria e zoofila.

6. Nell'ambito dell'anagrafe canina è istituito un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, per garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

7. Il regolamento stabilisce, fra l'altro:

- a) le modalità per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) le modalità per garantire l'accesso all'anagrafe canina;
- c) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, per garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario.

Art. 10

Tutela dei gatti liberi e istituzione dell'anagrafe felina provinciale

1. I comuni tutelano i gatti delle colonie feline, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza. I comuni possono promuovere la costituzione delle strutture per la custodia temporanea di gatti liberi che necessitano di cure anche in collaborazione con le associazioni.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i comuni, istituisce l'anagrafe felina provinciale in coordinamento con la banca dati dell'anagrafe nazionale felina.

3. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti su base volontaria a richiesta del proprietario. In caso di piani o iniziative finalizzati all'igiene pubblica e veterinaria nell'anagrafe felina sono inseriti i dati e le notizie ritenuti utili al riconoscimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 9 disciplina le modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati nell'anagrafe felina provinciale.

Art. 11

Soccorso di animali

1. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che hanno bisogno di soccorso deve darne segnalazione al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale, la quale attiva gli eventuali altri soggetti interessati, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Nel caso di animali feriti o vaganti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità sono allertate le strutture operative della protezione civile della Provincia.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantisce il servizio di primo intervento

- 7 -

per animali feriti senza proprietario che necessitano di cure sanitarie, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. I comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, garantiscono la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario.

4. I liberi professionisti e gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono dotare i veicoli utilizzati per il soccorso e l'assistenza zoiatrica di appositi segnali di riconoscimento secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 12

Controllo degli animali sinantropi o vaganti

1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove l'adozione di programmi diretti alla gestione e al controllo delle popolazioni degli animali sinantropi o vaganti, per evitare la loro indiscriminata proliferazione.

2. Per prevenire e contrastare il randagismo, i comuni realizzano i programmi previsti dal comma 1, anche con la collaborazione delle associazioni che operano a tutela degli animali.

Art. 13

Sperimentazione animale

1. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sperimentazioni su animali condotte da centri o istituti autorizzati, la Provincia favorisce progetti di ricerca che utilizzano metodiche che non comportano l'impiego di animali.

Art. 14

Accesso e accoglienza degli animali d'affezione

1. La Provincia e i comuni, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, promuovono l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici.

2. Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani, dotandoli di adeguate attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico-sanitari.

3. La Provincia, nell'ambito della promozione turistica, favorisce l'offerta di servizi per l'accoglienza di animali d'affezione nei luoghi di villeggiatura.

Art. 15

Seppellimento degli animali d'affezione

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per il seppellimento di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. E' fatta salva la possibilità di seppellimento in terreni privati, previa autorizzazione del comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.

- 8 -

Art. 16

Promozione delle associazioni

1. La Provincia favorisce le associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di attività finalizzate:

- a) alla custodia e all'assistenza degli animali d'affezione;
- b) al censimento e all'assistenza delle colonie feline;
- c) allo studio e alla divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano.

2. La Giunta provinciale, sentita la commissione prevista dall'articolo 7, disciplina i criteri per la determinazione dei contributi e le loro modalità di erogazione.

Art. 17

Attività di vigilanza

1. Ferme restando le competenze delle guardie particolari giurate previste dall'articolo 6 della legge n. 189 del 2004, l'attività di vigilanza sull'applicazione di questa legge è attribuita ai corpi di polizia locale, al corpo forestale provinciale e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. La Provincia promuove l'organizzazione di corsi di formazione per i corpi di polizia locale, il corpo forestale provinciale, gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le guardie particolari giurate previste dal comma 1, per garantire l'applicazione di questa legge.

Art. 18

Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 3, commi 2 e 5, 4, commi 4, 5 e 7, e 5, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 800 euro.

3. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Capo II

*Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
(legge provinciale sull'agricoltura)*

Art. 19

Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale sull'agricoltura

1. Dopo l'articolo 41, nel capo VI del titolo I, della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

- 9 -

"Art. 41 bis

Azioni per la tutela del benessere degli animali

1. Le finalità di tutela del benessere degli animali previste dalla legge provinciale sugli animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, alle produzioni zootecniche.
2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove, in collaborazione con le associazioni degli allevatori, la definizione di un documento sulle migliori prassi per la corretta detenzione degli animali da allevamento, per tutelarne il benessere.
3. In collaborazione con le associazioni degli allevatori, la Provincia verifica le condizioni degli animali da allevamento e promuove iniziative di comunicazione ed educazione finalizzate a innalzare gli standard di qualità dell'allevamento per migliorare il benessere degli animali da reddito."

Capo III

*Sostituzione dell'articolo 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
(legge provinciale sulla tutela della salute)*

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 50 della legge provinciale sulla tutela della salute

1. L'articolo 50 della legge provinciale sulla tutela della salute è sostituito dal seguente:

"Art. 50

Attività con animali per la promozione del benessere e della salute della persona

1. Per favorire la corretta relazione uomo-animale e la convivenza tra le persone e gli animali nel rispetto delle esigenze sanitarie e del benessere degli animali, la Provincia promuove le attività svolte con l'ausilio di animali riconoscendone il valore e la funzione nella promozione del benessere psicologico, fisico e relazionale delle persone. Esse si distinguono in:
 - a) educazione assistita con gli animali (EAA), comprendente attività di tipo ricreativo, culturale ed educativo finalizzate alla promozione di una maggiore interazione, conoscenza e rispetto del mondo animale da parte delle persone, e in particolare da parte dei bambini in età scolare;
 - b) attività assistite con gli animali (AAA), comprendenti interventi di tipo educativo e ricreativo di supporto psico-relazionale, finalizzati all'educazione, alla rieducazione, al recupero e al miglioramento della qualità della vita di persone normodotate, affette da handicap, disabilità o problemi comportamentali, di anziani e malati terminali;
 - c) terapie attuate con l'ausilio di animali (TAA), finalizzate alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolta a soggetti affetti da patologie psichiche, fisiche, sensoriali o plurime dipendenti da qualunque causa.
2. I soggetti che realizzano le attività previste dal comma 1 si avvalgono di strutture accreditate.
3. La Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, ai soggetti previsti dal comma 2 per la realizzazione di progetti di attività o terapie con gli animali, anche di carattere sperimentale.
4. La Giunta provinciale, sentita la commissione per la convivenza fra uomo e animale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento alla tipologia e alle caratteristiche degli interventi previsti dal comma 1, ai requisiti necessari per l'accreditamento, in coerenza con le attività svolte, ai criteri e alle modalità di valutazione e di controllo delle attività."

- 10 -

Capo IV

Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

Art. 21

Modificazione dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"7 bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonché altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9. Per la realizzazione dei ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli animali d'affezione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere fissati eventuali ulteriori specifici criteri e condizioni per la realizzazione dei ricoveri previsti da quest'articolo."

Capo V

Disposizioni finali

Art. 22

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di anagrafe canina e attuazione della legge n. 281 del 1991;
- b) articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti di attuazione previsti da questa legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli esercenti delle attività previste dall'articolo 4 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in esso contenute entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine presentano al comune una SCIA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini dell'articolo 16 è prevista la spesa di 36.000 euro per l'anno 2012, di 34.000 euro per l'anno 2013 e di 32.000 euro per l'anno 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 80.30.110 (Interventi nel settore forestale e faunistico), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 5 del 2003. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

- 11 -

2. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni sul fondo sanitario provinciale (unità previsionale di base 44.5.110 - Spese per il servizio sanitario provinciale).


3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 si fa fronte con le risorse già autorizzate in bilancio sul fondo sanitario provinciale (unità previsionale di base 44.5.110 - Spese per il servizio sanitario provinciale).

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 marzo 2012

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 3

- Gli articoli da 544 bis a 544 sexies del titolo IX bis del libro secondo del codice penale, dispongono:

"Art. 544 bis - Uccisione di animali

Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544 ter - Maltrattamento di animali

Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione di un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali, sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544 quater - Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena e' aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544 quinquies - Divieto di combattimenti tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l'integrità fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e' aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali, li destina sotto qualsiasi forma e, anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti, di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e, con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni, di cui al primo comma, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544 sexies - Confisca e pene accessorie

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona

estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, se la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività .In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa - e cioè della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) - dispone:

"Art. 23

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, se non è previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti indicati nel comma 1. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste da questo comma, salve le verifiche successive delle strutture e delle amministrazioni competenti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo non si applica nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e culturali e per gli atti imposti dalla normativa comunitaria. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale individua, a titolo ricognitivo, le fattispecie per le quali si applica la segnalazione certificata di inizio attività e quelle per le quali è esclusa, anche per le finalità dell'articolo 9, comma 3.

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

5. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti da essa, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti previsti da questo comma.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 5, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e previo

motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

7. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti in materia di urbanistica che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi da quelli di quest'articolo.

8. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 7 s'intende che le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività", "denuncia di inizio attività" e "DIA", ovunque esse ricorrano, anche come parti di una espressione più ampia, nelle leggi e nei regolamenti provinciali. La disciplina di quest'articolo s'intende sostitutiva di quella della dichiarazione di inizio attività o della denuncia di inizio attività contenuta nella normativa provinciale."

Nota all'articolo 6

- Per l'articolo 50 della legge provinciale sulla tutela della salute - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) - si veda l'articolo 20 della legge qui annotata.

Nota all'articolo 17

- L'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, dispone:

"Art.6 - Vigilanza

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali."

Nota all'articolo 18

- L'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone:

"Art. 8 bis - Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato "

Nota all'articolo 21

- L'articolo 62 della legge urbanistica provinciale - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) - come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 62

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune interposto. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del comitato di cui al comma 9, formulato tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi del comma 1, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal piano regolatore generale del comune dove è realizzato l'intervento; il comune competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.

3. Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

4. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola.

5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.

6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio.

7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", nelle aree destinate all'agricoltura la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente.

7 bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonché altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9. Per la realizzazione dei ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli animali d'affezione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere fissati eventuali ulteriori specifici criteri e condizioni per la realizzazione dei ricoveri previsti da quest'articolo.

8. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori comunali. Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.

9. È istituito il comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il compito di rilasciare l'autorizzazione richiesta dal piano urbanistico provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole. Il comitato è composto da:

- a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di aziende agricole;
- b) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica;
- c) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente;
- d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.

10. Le funzioni di segretario del comitato per gli interventi nelle aree agricole sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato alla struttura provinciale competente in materia di aziende agricole. Il comitato stabilisce le sue modalità di funzionamento e le modalità di nomina del presidente.

10 bis. Per gli interventi di cui al comma 9, l'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo III. L'autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 9 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia di urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal predetto funzionario, se è negativa o esprime prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del comitato. In caso di diniego dell'autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti.

11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", è subordinato:

- a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 101, comma 1;

- b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

12. Nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l'indennità di espropriazione da corrispondere per l'acquisizione delle aree agricole di pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di rideterminazione dell'indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 55.

13. Per favorire l'acquisizione delle aree da fornire a titolo di compensazione per la riduzione delle aree agricole di pregio si osserva, in quanto applicabile, l'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)."

Nota all'articolo 24

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 22 aprile 2009, n. 35, d'iniziativa del consigliere Roberto Bombarda (Verdi e democratici del Trentino), concernente "Disciplina della detenzione degli animali e della loro tutela, della medicina veterinaria e della tassidermia";
 - disegno di legge 8 settembre 2009, n. 64, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Margherita Cogo, Bruno Dorigatti, Sara Ferrari, Michele Nardelli e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), concernente "Norme per il riconoscimento dei laboratori di pet therapy";
 - disegno di legge 13 ottobre 2009, n. 67, d'iniziativa del consigliere Mario Magnani (Gruppo misto), concernente "Disposizioni in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy)";
 - disegno di legge 14 marzo 2011, n. 192, d'iniziativa dei consiglieri Michele Dallapiccola, Mauro Ottobre e Caterina Dominici (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Integrazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari): promozione del servizio di pronto soccorso veterinario per animali d'affetto".
- Assegnati alla quarta commissione permanente rispettivamente il 30 aprile 2009, il 14 settembre 2009, il 22 ottobre 2009 e il 21 marzo 2011.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 9 febbraio 2012 sul testo

- unificato con il titolo "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
- Approvato dal consiglio provinciale il 21 marzo 2012.